



Imposta Municipale Propria (IMU) – Acconto Anno 2013

Principali modifiche intervenute:

1. Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:
 - a. **Abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
 - c. **Terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

Per tutte le altre categorie di immobili, invece, l'IMU è DOVUTA e il pagamento dell'acconto dovrà essere effettuato **entro il 17 giugno 2013** calcolandolo in misura pari al 50% dell'importo determinato utilizzando le aliquote dell'anno 2012.

2. L' Art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), lettera a) : è soppressa la riserva allo stato della quota di imposta; da ciò deriva che **non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta**, che viene invece destinata ai Comuni con **unico Codice Tributo**;
3. Lo Stesso articolo, alla lett. F **riserva allo Stato per l'anno 2013 il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. **Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l'aliquota deliberata e quella statale.**

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 29/09/2012 ha rideterminato le aliquote;

ALIQUOTA ORDINARIA : 0,76 % Con le seguenti eccezioni:

- **ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI : 0,2 %** (pagamento sospeso D.L. 54/2013)
di cui all' art.9,comma3 bis del D.L. n.557/1993.
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE : 0,4 %** (pagamento sospeso D.L. 54/2013)
Per abitazione principale si considera l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel **quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale.

DETRAZIONI

La detrazione spettante per l'abitazione principale e pertinenze è fissata in **€ 200,00**, rapportata al numero di contitolari e al periodo dell'anno durante il quale si utilizza l'immobile come abitazione; Inoltre è prevista la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e fino ad un massimo di € 400,00.

- **ALIQUOTA PER L'ABITAZIONI POSSEDUTE DA SOGGETTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI AIRE) : 0,4 %**
Solo aliquota ridotta, senza detrazione, per l' unità immobiliare, NO PERTINENZE, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO : 0,5 %**
Solo aliquota ridotta e per la sola abitazione, NO PERTINENZE, concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea diretta di 1° grado (padre-figlio, figlio-padre) con contratto di comodato scritto, anche non registrato, purché il cessionario vi abbia la residenza anagrafica e dimora.
E' necessario presentare in Comune copia del contratto di comodato.

- ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI : 0,88 %

Da applicare:

- alle **abitazioni e relative pertinenze**, prive di contratto di comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione, **escluse** le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell' attività di costruzione e l' alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;
- ai **terreni agricoli**; (pagamento sospeso D.L. 54/2013)
- alle **aree edificabili**;
- ai **fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti**.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, se non oggettivamente riscontrabili , dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza della prima rata.

Il versamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere eseguito tramite il modello F24.

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24		
DESCRIZIONE	Codice Tributi	
	Comune	Stato
Codice Comune di Colonnella	C901	--
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13,c. 7 D.L. 201/2011	3912	--
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	--
IMU – imposta municipale propria per terreni	3914	--
IMU – imposta municipale propria per aree edificabili	3916	--
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati, diversi dalla categoria "D"	3918	--
IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo, categoria "D"	3930	3925
IMU – imposta municipale propria per interessi da accertamento	3923	
IMU – imposta municipale propria per sanzioni da accertamento	3924	